



***COMUNE DI VILLASIMIUS***  
Provincia di Cagliari

***REGOLAMENTO DEL MERCATO DELL'ANTIQUARIATO***

Approvato con deliberazione di C.C. n. 8 del 17/03/2004

Modificato con Delibera n.18 del 14/05/2004

## Sommario

Art. 1 - Istituzione - Frequenza - Sede.....	3
Art. 2 - Orari .....	3
Art. 3 - Disciplina .....	3
Art. 4- Vigilanza e prevenzione.....	3
Art. 5 - Specializzazione merceologica.....	3
Art. 6 - Suddivisione dell'area di mercato .....	4
Art. 7 - Requisiti degli operatori .....	4
Art. 8 - Domande di assegnazione e concessione del posteggio.....	4
Art. 9 - Criteri per l'assegnazione dei posteggi agli operatori professionisti .....	4
Art. 10 - Criteri per l'assegnazione dei posteggi agli operatori non professionisti .....	5
Art. 11 - Concessione.....	5
Art. 12 - Decadenza dalla concessione del posteggio. ....	5
Art. 13 - Norma transitoria .....	5
Art. 14 - Norma finale .....	5
Art. 15 - Entrata in vigore .....	5

### **Art. 1 - Istituzione - Frequenza - Sede**

1. È istituito un mercato specializzato denominato "Mercato dell'Antiquariato".
2. Il mercato si effettua con cadenza mensile il secondo venerdì di ogni mese, limitatamente al periodo aprile/ottobre, ad eccezione dei mesi di luglio e agosto per i quali è prevista una cadenza bimensile il secondo e l'ultimo venerdì del mese.
3. Esso ha sede in Piazza Gramsci<sup>1</sup>.
4. Al mercato non è ammessa la frequenza agli spuntisti.

### **Art. 2 - Orari**

1. L'orario di vendita al pubblico nel mercato è stabilito dalle ore 18:00 alle ore 24:00, salvo quando per particolari occasioni il Sindaco, con proprio provvedimento, non prolunghi durante lo stesso giorno l'orario di vendita.
2. Le operazioni di installazione e sistemazione dei banchi di vendita e di esposizione non possono iniziare prima delle ore 17:00. L'area di mercato deve essere libera entro 1 ora dalla cessazione della vendita al pubblico.

### **Art. 3 - Disciplina**

1. Gli operatori presenti sul mercato sono tenuti alla rigorosa osservanza di tutte le norme vigenti in materia di commercio e annona nonché delle disposizioni del presente Regolamento. Essi devono mantenere in ogni circostanza comportamenti di reciproca correttezza ed evitare qualsiasi turbamento al regolare svolgimento ed al buon andamento del mercato.
2. Durante lo svolgimento del mercato è vietato l'uso di altoparlanti e di apparecchiature di emissione sonora.
3. Ciascun concessionario di posteggio deve munirsi di adeguato contenitore per raccogliere qualsiasi rifiuto proveniente dall'attività svolta ed ha l'obbligo di consegnare lo spazio occupato, al termine del mercato, perfettamente pulito.
4. Ogni operatore deve tenere un elenco aggiornato degli oggetti esposti e/o in vendita da mettere a disposizione degli organi di vigilanza.
5. Omissis...<sup>2</sup>
6. L'operatore non professionale non potrà essere sostituito da altre persone, dovrà essere presente nel posteggio assegnatogli per tutta la durata del mercato.

### **Art. 4- Vigilanza e prevenzione**

1. La vigilanza del mercato in ordine al rispetto delle vigenti norme generali e speciali in materia è esercitata dal personale di Polizia Municipale.

### **Art. 5 - Specializzazione merceologica**

1. Sono ammesse alla esposizione ed alla vendita e allo scambio sul mercato le merci ascrivibili ai seguenti settori merceologici:
  - A) Oggettistica;
  - B) Mobili.
2. Il settore "oggettistica" comprende le seguenti categorie:
  - a) Filatelia e numismatica;
  - b) Orologi (esclusi quelli in materiale prezioso), strumenti ottici, apparecchi radio, fonografi e strumenti similari;
  - c) Libri, riviste, giornali ed altri documenti a stampa;
  - d) Opere di pittura, di grafica, di scrittura;
  - e) Oggetti di antichità di interesse storico ed archeologico ammessi al libero commercio;
  - f) Piccoli oggetti di antiquariato nautico
  - g) Antichi arnesi e attrezzi ad uso artigianale e domestico;
  - h) Chiavi, serrature e chiavacci.

---

<sup>1</sup> Modificato con delibera n.18 del 14/05/2004.

<sup>2</sup> Comma abrogato con delibera n.18 del 14/05/2004.

3. Nel mercato non è consentita la vendita di cose nuove o di recente fabbricazione o comunque normalmente reperibili in commercio.

#### **Art. 6 - Suddivisione dell'area di mercato**

1. L'area di mercato è suddivisa in 12 posteggi così ripartiti:
  - a) n.8 posteggi per la vendita del settore oggettistica e mobili, dimensioni m.3x2 = mq.6
  - b) n.4 posteggi riservati agli hobbisti collezionisti per l'esposizione e lo scambio, dimensioni m.2x1,5 = mq.3<sup>3</sup>;
2. I posteggi vengono disposti come indicato nella planimetria allegata al presente regolamento<sup>4</sup>.

#### **Art. 7 - Requisiti degli operatori**

1. Possono essere ammessi sul mercato:
  - a) i soggetti autorizzati all'esercizio del commercio su aree pubbliche, per i settori e le categorie merceologiche indicati nel precedente art. 5;
  - b) Omissis....<sup>5</sup>;
  - c) i privati cittadini proprietari di merci ed oggetti di cui all'art. 5 del presente Regolamento.
2. I soggetti di cui alla lettera c) possono esercitare esclusivamente attività di esposizione e scambio.

#### **Art. 8 - Domande di assegnazione e concessione del posteggio**

1. Gli operatori interessati all'ammissione sul mercato devono presentare, nel periodo dal 01 al 31 gennaio di ogni anno, domanda in carta legale al Sindaco sull' apposito modello predisposto dal Servizio Attività Economiche.
2. Non sono ammessi gli operatori che nell'anno precedente sono incorsi nella decadenza del posteggio e coloro che non risultino in regola con il pagamento della tassa di occupazione del suolo pubblico.
3. Le domande di partecipazione al mercato per la vendita di prodotti diversi da quelli di cui all'art.5 non saranno accolte.
4. Per l'anno in corso le domande dovranno pervenire entro il 5/06/2004<sup>6</sup>.
5. Il medesimo soggetto non può presentare più domande di partecipazione per lo stesso mercato, anche utilizzando autorizzazioni diverse, e non può ottenere più di una concessione di posteggio.

#### **Art. 9 - Criteri per l'assegnazione dei posteggi agli operatori professionisti**

1. I posteggi vengono assegnati ai soggetti in possesso dei requisiti di cui all'art.7, comma 1 lettera a), e sulla base della graduatoria formulata dal Servizio Attività Economiche tenendo conto dei seguenti criteri:
  - a) Numero di presenze nell'edizione precedente;
  - b) Anzianità di svolgimento dell'attività di commercio su aree pubbliche risultante dall'iscrizione al Registro Imprese;
  - c) Ordine cronologico di presentazione delle domande attestata dalla data di spedizione della raccomandata A/R con la quale le stesse devono essere inviate. In caso di parità si procederà mediante sorteggio.
2. I posteggi che nell'arco dell'anno si rendessero liberi per qualunque ragione verranno assegnati sulla base della graduatoria di cui al comma 1.
5. Le richieste degli operatori che dovessero rifiutare il posteggio verranno archiviate.

---

<sup>3</sup> Comma modificato con delibera n.18 del 14/05/2004.

<sup>4</sup> Comma modificato con delibera n.18 del 14/05/2004.

<sup>5</sup> Lettera abrogata con delibera n.18 del 14/05/2004.

<sup>6</sup> Comma modificato con delibera n.18 del 14/05/2004.

#### **Art. 10 - Criteri per l'assegnazione dei posteggi agli operatori non professionisti**

1. I posteggi vengono assegnati ai soggetti in possesso dei requisiti di cui all'art.7, comma 1 lettere b) e c), e sulla base della graduatoria formulata dal Servizio Attività Economiche tenendo conto dei seguenti criteri:
  - a) Prioritariamente agli operatori esclusi dall'edizione precedente;
  - b) Ordine cronologico di presentazione delle domande attestata dalla data di spedizione della raccomandata A/R con la quale le stesse devono essere inviate. In caso di parità si procederà mediante sorteggio.
2. I posteggi che nell'arco dell'anno si rendessero liberi per qualunque ragione verranno assegnati sulla base della graduatoria di cui al comma 1.
3. Le richieste degli operatori che dovessero rifiutare il posteggio verranno archiviate.
4. Omissis...<sup>7</sup>

#### **Art. 11 - Concessione**

1. Per ciascun posteggio di cui al precedente articolo è rilasciata apposita concessione.

#### **Art. 12 - Decadenza dalla concessione del posteggio.**

1. La decadenza dalla concessione di posteggio interviene:
  - a) quando il posteggio non viene utilizzato, in ciascun anno solare, complessivamente per n. 3 giornate mercatali, salvo il caso di assenza giustificata e debitamente documentata per malattia, gravidanza, o servizio militare;
  - b) in caso di revoca della relativa autorizzazione al commercio su aree pubbliche;
  - c) in caso di mancato rispetto della disciplina di esercizio del mercato di cui all'art.3.

#### **Art. 13 - Norma transitoria**

1. Il mercato ha natura sperimentale per due anni dalla data di approvazione dell'istituzione. Al termine di tale periodo, ove non intervenga espresso provvedimento di soppressione da parte del Comune il medesimo è da considerarsi definitivo.

#### **Art. 14 - Norma finale**

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento si rinvia alla normativa di legge vigente in materia e ai regolamenti comunali.

#### **Art. 15 - Entrata in vigore**

1. Il presente Regolamento entra in vigore alla data di esecutività della deliberazione che approva il medesimo.

---

<sup>7</sup> Comma abrogato con delibera n.18 del 14/05/2004.